

INFORMATIVA n. 06/09 SIC

Data: 06/08/2009

**PUBBLICAZIONE DEL DECRETO CORRETTIVO D.LGS. 106/09 E SCADENZA TERMINI
COMUNICAZIONE DELL'RLS**

Gentili Clienti,

siamo ad informarVi che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 141/L della Gazzetta Ufficiale di ieri, 5 agosto 2009, il DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106, recante: "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81".

IL DECRETO CORRETTIVO ENTRERÀ IN VIGORE 15 GIORNI DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE ALL'INTERNO DELLA GAZZETTA UFFICIALE, IN DATA 20 AGOSTO 2009.

Di seguito si riportano alcune delle variazioni più significative apportate dal D.Lgs 106/09 al D.Lgs 81/08.

 **Art. 2 D.Lgs. 81/08 – DEFINIZIONI**

Alla definizione di lavoratore sono esclusi i volontari, così come definiti dalla legge 11 agosto 1996 n.26 e i volontari che effettuano servizio civile. Agli stessi si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi.

 **Art. 4 D.Lgs. 81/08 – COMPUTO DEI LAVORATORI**

All'elenco di lavoratori da computare nel calcolo per la determinazione del numero di occupati in azienda vengono inseriti anche i LAVORATORI IN PROVA.

 **Art. 14 D.Lgs. 81/08 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE**

Sono dettagliati i termini per la sospensione del lavoro in caso di lavoro irregolare.

 **Art. 16 D.Lgs. 81/08 – DELEGA DI FUNZIONI**

Viene aggiunta alla facoltà del Datore di Lavoro di delegare alcune sue funzioni anche la possibilità della stesso Delegato di dare delega, previa accordo con il Datore di Lavoro, ad un ulteriore soggetto. Non sono possibili passaggi di delega successivi.

 **Art. 26 D.Lgs. 81/08 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA E DI SOMMINISTRAZIONE**

Vengono chiarite le modalità di gestione dei contratti in cui il committente dell'appalto non è anche il responsabile delle aree in cui si svolge il lavoro. Il soggetto presso il quale viene eseguito il lavoro integrerà il DUVRI, a cura del committente, con l'elenco dei rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Vengono evidenziate le situazioni in cui non vi è obbligo di stesura del DUVRI, per servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai LAVORI E SERVIZI DI DURATA NON SUPERIORE AI 2 GIORNI, sempre che essi non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici e da atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi esplicitati in allegato XI.

Viene sottolineato che il DUVRI deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

AUSILIO S.p.A.

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - ausilio-imola@ausilio.it
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) - Via Costanzo II, 11 - Tel. 0543.473531 - Fax 0543.474084 mediservice@ausilio.it P.IVA 01632671200 - Cap. Soc. euro 274.700,00 - C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 - R.E.A. n°355338 - www.ausilio.it

Vengono chiariti i termini relativi ai costi per la sicurezza, quali costi delle misure adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni. I costi NON SONO SOGGETTI A RIBASSO.

Art. 28 D.Lgs. 81/08 – OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In caso di costituzione di nuova impresa viene ripristinata la possibilità del Datore di Lavoro di EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ (indicazione presente nel D.Lgs. 626/94 e non nel D.Lgs 81/08).

Nell'elenco delle situazioni di rischio da valutazione viene aggiunta anche quella “connessa alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRESS LAVORO CORRELATO viene posticipato all'elaborazione di procedure specifiche e comunque, in difetto di tale elaborazione entro e non oltre l'1 AGOSTO 2010.

L'obbligo di “DATA CERTA” viene modificato. La certificazione della data potrà essere attestata anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'art. 53 del D.Lgs 81/08 oppure attraverso la sottoscrizione del documento da parte del Datore di Lavoro e, nonché ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS (o RLS Territoriale) e del Medico Competente.

Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere archiviato, sempre secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/08 anche su supporto informatico.

Art. 29 D.Lgs. 81/08 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Viene individuata la tempistica per la rielaborazione della Valutazione dei Rischi in caso di modifiche e variazioni sostanziali, di infortuni, necessità evidenziate dalla relazione sanitaria o in relazione al grado di evoluzione della tecnica. I DOCUMENTI DEVONO ESSERE RIELABORATI ENTRO I 30 GIORNI DALLE RISPETTIVE CAUSALI.

Art. 30 D.Lgs. 81/08 – MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elaborerà procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione per le piccole e medie imprese.

Art. 34 D.Lgs. 81/08 – SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Si evidenzia che solo nelle imprese o unità produttive FINO A 5 LAVORATORI il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, antincendio e gestione delle emergenze.

Art. 41 D.Lgs. 81/08 – SORVEGLIANZA SANITARIA

E' stata confermata la possibilità di effettuare la visita medica in fase pre-assuntiva, mentre è stato aggiunto l'obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI 60 GIORNI continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Entro il 31 dicembre 2009 verranno rivisitate le condizioni e le modalità per l'ACCERTAMENTO DELLA TOSSICODIPENDENZA E DELL'ALCOOL DIPENDENZA, con accordo in Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali.

 **Art. 52 D.Lgs. 81/08 – ORGANISMI PARITETICI**

La comunicazione all'INAIL dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) per le aziende che hanno aderito al sistema degli Organismi Paritetici verrà effettuata dagli Organismi stessi.

 **D.Lgs. 81/08 – SANZIONI A CARICO**

Tutta la parte sanzionatoria del Decreto a carico dei soggetti interessati è stata rivista.

 **Art. 62 D.Lgs. 81/08 – DEFINIZIONI LUOGHI DI LAVORO**

Viene rivista la definizione di ambiente di lavoro, inserendo tra le attività per cui non si applica il presente titolo (Luoghi di Lavoro) i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una azienda agricola, precedentemente considerati ambienti di lavoro.

 **Art. 71/All.VII D.Lgs. 81/08 – OBBLIGHI ATTREZZATURE DI LAVORO**

In merito alle verifiche periodiche su attrezzature di cui all'allegato VII, integrato dal suddetto Decreto con l'inserimento di ulteriori attrezzature, la prima verifica, ora a cura dell'ISPESL, nel caso l'ente non effettui l'intervento entro i 60 giorni dalla domanda può essere effettuata da ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per quanto riguarda le verifiche periodiche successive, nel caso le stesse non vengano svolte dall'ASL entro i 30 giorni dalla richiesta, possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati abilitati, di cui si avvale il Datore di Lavoro.

 **Titolo IV D.Lgs. 81/08 – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**

E' stato dettagliato il Titolo riguardante le lavorazioni nei cantieri temporanei e mobili.

 **Art. 192 D.Lgs. 81/08 – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RUMORE**

Nella redazione delle misure di prevenzione e protezione in merito all'esposizione al rumore il limite al di sopra del quale il datore di lavoro deve elaborare un piano di miglioramento passa dal valore limite inferiore di azione (80 dbA) al VALORE LIMITE SUPERIORE DI AZIONE (85 dbA).

Vi ricordiamo infine, che **il termine ultimo per la comunicazione all'INAIL del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** relativamente alla situazione dell'anno 2008 (per le aziende ove presente entro tale data) deve essere effettuata in via telematica al sito dell'INAIL (www.inail.it) **entro il termine ultimo del 16 Agosto 2009.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

- Resp. Divisione igiene e sicurezza Lara Lasi (lasi@ausilio.it)
- Progetto informativa Stefano Cantarelli (s.cantarelli@ausilio.it)

AUSILIO S.p.A.

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - ausilio-imola@ausilio.it
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) – Via Costanzo II, 11 – Tel. 0543.473531 – Fax 0543.474084 mediservice@ausilio.it P.IVA 01632671200 – Cap.
Soc. euro 274.700,00 – C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 – R.E.A. n°355338 – www.ausilio.it